

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1879 17/12/2014, RECANTE AFFIDAMENTO, EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO PER LA S.C. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICA DEL P.O. SS. TRINITA'. REVOCA E RITIRO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE E DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras;

Direttore Sanitario: Dottor Pier Paolo Pani;

Su proposta della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

PREMESSO con deliberazione n. 1879 del 17 dicembre 2014 la ASL Cagliari ha disposto, previa negoziazione ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006, l'affidamento all'operatore economico Landucci S.r.L. della fornitura di un ecotomografo GE Voluson E10, destinato alla S.C. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. SS.Trinità, per un importo di aggiudicazione pari alla somma di euro 153.336,00 IVA esclusa, corrispondente all'importo di euro 187.069,92 IVA compresa;

RILEVATO

- a tale aggiudicazione non è seguita la stipulazione del contratto e l'esecuzione della fornitura;
- successivamente all'adozione di tale provvedimento, difatti, alla luce di sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di un generale riesame del provvedimento stesso, è emersa la necessità di procedere alla revoca e, comunque al ritiro in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 7/08/1990, n. 241, della predetta aggiudicazione e di tutti gli atti relativi e connessi alla procedura negoziata sopra indicata, in quanto i relativi oneri risultano non sostenibili, per le seguenti ragioni;
- si osserva, in particolare, come la ASL Cagliari e le altre Aziende Sanitarie della Regione Sardegna siano attualmente sottoposte a gestione commissariale, disposta ai sensi della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 ed in forza dei successivi provvedimenti attuativi anche al fine di ridurre la attuale e ben nota situazione di gravoso disavanzo della spesa sanitaria regionale;
- si è pertanto valutato che la stipulazione di un contratto per la fornitura di una apparecchiatura top di gamma e di elevatissime prestazioni, quale quella affidata con il provvedimento di che trattasi, comporterebbe un rilevante impegno finanziario che appare non sostenibile e, comunque, inopportuno in tale fase di difficile situazione economica, di carenza di liquidità e di riduzione delle disponibilità finanziarie della ASL Cagliari e del sistema sanitario regionale nel suo complesso;

- nel contempo, anche a seguito di una analisi di altre forniture consimili aggiudicate dalla ASL Cagliari nei tempi più recenti, è successivamente emersa la possibilità di acquisire offerte per la fornitura di apparecchiature di fascia alta, ma con costi molto probabilmente inferiori ad una apparecchiatura top di gamma;

CONSIDERATO

- alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico che legittimano e rendono necessario, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/90, procedere alla revoca e ritiro in autotutela delle procedura di acquisizione e dell'aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 1879 del 17 dicembre 2014;

- che sussistono le condizioni per l'esercizio di tale potere di autotutela, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 commi 7 e 9 D.Lgs. 163/2006, non essendo intervenuta la stipulazione del contratto e restando, quindi, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela prevista dalla vigente normativa;

RILEVATO

che ai sensi di quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza in materia, l'esercizio del potere di autotutela nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e, per quanto qui rileva, il potere di revoca e ritiro previsto dall'art. 21-quinquies citato, non è precluso dall'intervento di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, essendo peraltro necessario, in uno con la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca, più sopra indicati, il preventivo coinvolgimento procedimentale del destinatario dell'atto di rimozione, mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, al fine di consentire a quest'ultimo il necessario contraddittorio e la partecipazione al procedimento a tutela della sue ragioni ed interessi;

DATO ATTO

che la ASL Cagliari ha, quindi, previamente inviato all'aggiudicatario Landucci S.r.L., con missiva prot. 2015/54248 del 18/05/2015 inoltrata in pari data a mezzo pec, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, rendendo note a tale operatore economico le ragioni e circostanze che hanno indotto l'amministrazione a dare avvio alla procedura per la rimozione dell'aggiudicazione disposta in suo favore e, nel contempo, dandogli facoltà di presentare per iscritto le proprie deduzioni ed osservazioni;

RILEVATO

che l'aggiudicatario Landucci S.r.L., con missiva prot. 0506 A.L./l.a. del 22/05/2015, ha presentato all'amministrazione una memoria recante le proprie osservazioni e deduzioni in merito;

RITENUTO

- che anche seguito dell'esame di quanto contenuto nelle osservazioni e deduzioni formulate dall'aggiudicatario appare prevalente, rispetto alla conservazione dell'aggiudicazione, l'interesse pubblico alla ritiro della deliberazione n. 1879/2014 e della relativa procedura, per le ragioni di ordine finanziario e di opportunità più sopra meglio descritte;

- e ciò anche in considerazione della circostanza che non si è proceduto all'accettazione dell'offerta ed alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario e, quindi, al perfezionamento del vincolo contrattuale;



- PRECISATO inoltre, che la ASL Cagliari si riserva di espletare una nuova procedura di affidamento per l'acquisizione di ecotomografi per la propria unità operativa, entro limiti di importo compatibili con le disponibilità di fondi dell'amministrazione e nel rispetto degli attuali vincoli finanziari;
- RITIENE in conclusione, sussistenti, per tutto quanto sopra esposto, i presupposti che legittimano e rendono necessario procedere alla revoca e ritiro in autotutela dell'aggiudicazione e della procedura di che trattasi, come da dispositivo che segue;
- VISTI gli artt. 7 e ssgg. e 21-quinquies della L. 7/08/1990, n. 241, nonché l'art. 11 commi 7 e 9 D.Lgs. 163/2006;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni che precedono, di revocare e ritirare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies L. 241/90, l'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione n. 1879 del 17 dicembre 2014, relativa all'affidamento della fornitura di un Ecotomografo destinato alla S.C. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. SS.Trinità, nonché di revocare e ritirare integralmente tutti gli atti relativi e connessi alla procedura negoziata in esito alla quale è stato adottato il provvedimento in parola, dandosi atto che per effetto di tale revoca e ritiro la predetta deliberazione ed aggiudicazione definitiva cessano di produrre effetti;
- 2) che il presente provvedimento di ritiro sia comunicato all'interessato Landucci S.r.l.;
- 3) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Carreras)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Pier Paolo Pani)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Savina Ortu)

Il Resp.le S.C. Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia

Settore Gestione Gare e Contratti/GS